

**Pubblicato il 05/10/2020**

**Sent. n. 886/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Boara Pisani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ballo, con domicilio eletto presso lo studio Pier Jacopo Petris in Venezia, S. Croce 466/G;

Provincia di Padova, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione CC del Comune di Boara Pisani n. [omissis] limitatamente alla parte che dichiara l'inammissibilità/rigetto delle osservazioni datate [omissis];

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Boara Pisani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2020 il dott. Marco Rinaldi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

I ricorrenti sono titolari di un fabbricato adibito a stalla sito in Via [omissis] del Comune di Boara Pisani (PD,) censito al foglio [omissis] mappale [omissis], che venne individuato ed inserito fra gli edifici e manufatti di pregio ambientale già con il PRG del 1996, redatto ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 24/1985.

La categoria di intervento ammessa per tale fabbricato dall'allora vigente art. 10 della Legge Regionale n. 24/1985 contemplava la possibilità di "...eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento...".

Successivamente all'entrata in vigore del PRG del 1996, l'edificio de quo è stato demolito, in quanto pericolante, a seguito di presentazione di DIA in data [omissis].

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.9.2010 è stato adottato il PAT (Piano di Assetto del Territorio) che ha assunto, quali "invarianti di natura storico - monumentale - culturale", tutti gli edifici e complessi già riconosciuti come tali dalla pianificazione previgente (PRG 1996)

incluso il bene immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Via [omissis], benché lo stesso fosse già stato demolito.

Il PAT ha confermato i criteri di lettura e il valore disciplinare della pianificazione del PRG 1996, rinviando alla dimensione operativa del Piano degli Interventi la definizione delle modalità attuative per il recupero e la valorizzazione degli stessi.

Nel periodo previsto dalla legge per la pubblicazione del piano e la presentazione delle osservazioni sono state presentate sei osservazioni (regolarmente esaminate ed oggetto di controdeduzioni) di cui nessuna afferente al tema di cui in premessa.

Successivamente l'Amministrazione resistente ha redatto il Primo Piano degli Interventi (attuativo del PAT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.9.2013.

Anche in questo caso nel periodo previsto dalla legge per la pubblicazione del piano e la presentazione delle osservazioni sono state presentate sei osservazioni (regolarmente esaminate ed oggetto di controdeduzioni) di cui nessuna afferente al tema di cui in premessa.

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del C.C. del Comune di Boara Pisani n. 22 del 25.5.2016 che ha approvato il Secondo Piano degli Interventi e dichiarato l'inammissibilità/rigetto delle osservazioni presentate dai ricorrenti il 15.04.2016 e volte ad ottenere l'eliminazione della "tutela storico - monumentale - culturale" prevista sull'immobile di loro proprietà dai vigenti strumenti urbanistici.

Secondo i ricorrenti il Secondo Piano degli Interventi, nella parte in cui non ha accolto le suddette osservazioni, sarebbe illegittimo, in quanto volto a conservare una "tutela storico - monumentale - culturale" su di un edificio già demolito.

Si è costituito in giudizio il Comune di Boara Pisani, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.

Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure avverso l'atto gravato in via principale (Secondo Piano degli Interventi, nella parte in cui ha rigettato le osservazioni proposte dagli interessati), precisando che il ricorso principale doveva considerarsi esteso anche contro agli atti presupposti non specificamente indicati nel ricorso introduttivo (PAT e Primo Piano degli interventi).

Con ordinanza n. [omissis] questo Tar ha respinto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, sul rilievo che "l'avvenuta demolizione del fabbricato, in contrasto con le prescrizioni di piano, impone comunque il recupero dei valori storico testimoniali preesistenti nell'ambito dell'edificabilità assegnata".

La pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, osservando che "... le pregresse e successive pianificazioni prevedono che siano conservate le testimonianze storiche esistenti nell'area interessata dall'edificio..., classificato di pregio ambientale né tale esigenza può dirsi definitivamente superata dalla sopravvenuta demolizione dello stesso" (Cons St. ord. 1247/2017).

All'udienza pubblica in epigrafe indicata, fissata per la trattazione del merito, la causa è passata in decisione.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti non meritano accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte:

- la gran parte delle censure articolate dai ricorrenti sono rivolte contro il PAT, che, tuttavia, non risulta specificamente impugnato con il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- in ogni caso, le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati (Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358);

- nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo ai ricorrenti, anzi tutti i precedenti strumenti urbanistici (strutturali e operativi), rimasti inoppugnati, ancorchè approvati dopo la demolizione della stalla, già prevedevano il vincolo in questa sede avverso ovvero l'obbligo a carico dei proprietari di conservare le testimonianze storiche esistenti nell'area interessata dall'edificio..., classificato di pregio ambientale;

- il fatto compiuto dell'avvenuta demolizione dell'opera (pericolante) non esclude che il pianificatore possa imporre il recupero dei valori storico testimoniali preesistenti nell'ambito dell'edificabilità assegnata;

- tale scelta, effettuata dall'Amministrazione pubblica in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, costituisce apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia inficiata da errori di fatto o da abnormi illogicità, qui non riscontrabili.

Per quanto sin qui esposto, preso atto che i ricorrenti non hanno specificamente impugnato il PAT, di cui il Piano degli Interventi costituisce attuazione, considerata, in ogni caso, l'ampia discrezionalità attribuita al pianificatore, rilevato che gli atti impugnati non risultano affetti da evidenti errori di fatto o abnormi illogicità e che, nella specie, non è ravvisabile un affidamento qualificato del privato sul quomodo dell'edificazione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO